



*REGOLAMENTO DEI LAVORI
SERVIZI E FORNITURE IN
ECONOMIA*

*Approvato con deliberazione di
Assemblea Consortile n. 18
Del 30.11.2011*

INDICE:

SEZIONE I Norme generali

- Art.1 – Ambito di applicazione e fonti
- Art.2 – Modalità esecutive
- Art.3 – Amministrazione diretta
- Art.4 – Cottimo fiduciario

SEZIONE II Forniture e servizi in economia

- Art.5 – Oggetto
- Art.6 – Limiti di importo e sistemi di affidamento
- Art.7 – Tipologia delle forniture di beni e servizi eseguibili in economia
- Art.8 – Modalità di affidamento
- Art. 9 – Casi particolari

SEZIONE III Lavori in economia

- Art. 10 – Limiti d'importo per lavori
- Art.11 – Sistema di affidamento lavori
- Art. 12 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia

SEZIONE I

Norme generali

Art.1

(Ambito di applicazione e fonti))

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione.
3. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali ed alle norme applicabili contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di servizi e somministrazioni o forniture.

Art.2

(Modalità esecutive)

1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguiti mediante:
 - a) amministrazione diretta
 - b) cottimo fiduciario
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario
2. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro, fornitura o servizio considerato unitario, in più forniture o servizi.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti di pianificazione, programmazione e budgeting del Consorzio, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione dei Centri di Responsabilità.
4. Il Direttore individua con determina di sottoassegnazione di obiettivi e dotazioni nei responsabili di area, i responsabili di procedimento per ogni lavoro-fornitura o servizio da eseguirsi, al quale sono demandate tutte le fasi

procedimentali. In assenza di nomina del responsabile del procedimento tale funzione è considerata in capo al Direttore.

5. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determina assunta dal Responsabile di Centri di Responsabilità.
6. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, garanzia di continuità di servizio, previsti dalla legge.

Art.3

(Amministrazione diretta)

1. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta le forniture ed i servizi con materiali, utensili, mezzi di proprietà o opportunamente noleggiati e con personale del Consorzio
2. Le forniture ed i servizi di cui sopra sono gestiti dal relativo Responsabile del procedimento.

Art.4

(Cottimo fiduciario)

1. Sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario le forniture ed i servizi per i quali occorra l'affidamento a persone o imprese.
2. L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.
3. Per l'affidamento di servizi o forniture in economia è seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" oppure quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura delle prestazioni o forniture.
4. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante il buono d'ordine (art.44 Regolamento di Contabilità).
5. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Consorzio e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire la prestazione o la fornitura, nonché il rispetto delle norme in merito alla privacy (D.Lgs n.196

del 30/06/2003) qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione.

SEZIONE II

Forniture e servizi in economia

Art.5 (Oggetto)

1. La presente sezione disciplina l'assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

Art.6 (Limiti di importo e sistemi di affidamento)

1. L'esecuzione delle spese deve essere preceduta dalla richiesta di almeno cinque preventivi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento per importi fino a €. 60.000,00.
2. E' consentita l'acquisizione di un solo preventivo per importi fino a € 40.000,00 e nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire.
3. I limiti sono al netto degli oneri fiscali.
4. In ogni caso deve essere valutata la congruità dei prezzi offerti con quelli di mercato. Di tale congruità va dato atto nella determinazione di aggiudicazione.

Art.7 (Tipologia delle forniture di beni e servizi eseguibili in economia)

1. Possono essere eseguite in economia, le seguenti tipologie di forniture e servizi:
 - a) acquisto di generi di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili;
 - b) acquisto di pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
 - c) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonchè acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio e accessori;

- d) acquisto e manutenzione di effetti di vestiario per il personale dipendente, occorrenti per l'espletamento del servizio, nonché lavaggio, acquisto e noleggio biancheria;
- e) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento delle attività del consorzio;
- f) acquisto materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, nonché prodotti farmaceutici;
- g) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing o noleggio di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, macchine d'ufficio, componenti hardware e software, antifurto;
- h) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di eventi per i quali non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;
- i) organizzazione di convegni, conferenze o seminari, fitto di locali, stampa inviti e volantini, materiale didattico ecc...
- j) servizi finanziari;
- k) divulgazione di bandi di concorso, pubbliche gare, sia a mezzo stampa che attraverso;
- l) servizi di trasporto in genere;
- m) servizi assicurativi, bancari, di consulenza tecnica, scientifica ed economico-amministrativa;
- n) servizi e prestazioni attinenti l'informatica;
- o) servizi di natura intellettuale in genere;
- p) servizi di mensa e ristorazione;
- q) servizi per la custodia e sicurezza;
- r) servizi assistenziali e sociali;
- s) servizi formativi per il personale del Consorzio;
- t) servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature consortili, beni mobili registrati ed altri beni mobili in genere;
- u) acquisto, manutenzione, leasing o noleggio di ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività del Consorzio;
- v) servizi di collocamento e reperimento del personale;
- w) spese postali, telegrafiche e telefoniche;

Art.8

(Modalità di affidamento)

1. Quando la fornitura del bene o la prestazione di servizio è assegnabile in economia, il Centro di Responsabilità attiva la procedura negoziata per l'affidamento con lettera-invito, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. L'invito deve contenere le indicazioni sulle caratteristiche della prestazione (l'oggetto, il prezzo-base, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e sullo svolgimento del confronto concorrenziale (modalità di presentazione dell'offerta o preventivo, di informazione sull'esito della gara e di perfezionamento del contratto; criterio di aggiudicazione).
3. La richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa o tramite posta informatica entro un determinato termine.
4. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le miglior condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati nella pratica, con data e sua sottoscrizione.

Art.9

(Casi Particolari)

1. Il ricorso alle forniture di beni e servizi in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 6 è consentito inoltre nelle ipotesi previste dall'art. 125 c.10 del D.Lgs 163/2006 e cioè:
 - Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria,
 - Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica.

SEZIONE III

Lavori in economia

Art.10 (Oggetto e limiti di importo)

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro; per i lavori di manutenzione privi del carattere dell'imprevedibilità sono consentiti fino a 100.000 Euro.

Art.11 (Sistema di affidamento lavori a cottimo)

1. l'affidamento dei lavori in economia mediante cottimo avviene ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una descrizione tecnica dei lavori ed il quadro economico dell'intervento.
3. Quando l'importo dei lavori è inferiore ad € 40.000,00 il Responsabile di servizio competente può avvalersi dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 8, secondo periodo, del D.Lgs 163/2006.
4. Il provvedimento di affidamento diretto in economia deve comunque essere adeguatamente motivato e contenere la dimostrazione della congruità del prezzo, nonché la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto.

Art. 12 (Tipologia dei lavori eseguibili in economia)

Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 10, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:

- Tutti i lavori rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni

mobili ed attrezzature di proprietà del Consorzio o concessi allo stesso in comodato d'uso;

- Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Riferibili a qualunque immobile o impianto di proprietà del Consorzio o concesso in comodato d'uso. Si tratta di lavori finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività determinatisi a seguito di eventi imprevisti.